



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

OGGETTO: CONCESSIONE DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI, ARREDO URBANO E ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento, per la durata di sei anni, del servizio di realizzazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari, arredo urbano e adeguamento, manutenzione segnaletica orizzontale e verticale da collocare nel Comune di Santa Maria del Cedro su aree di proprietà comunale.

L'appalto prevede l'affidamento dei servizi per la realizzazione, installazione e gestione degli impianti pubblicitari, da collocare nel Comune di Santa Maria del Cedro, su aree di proprietà comunale. Sono compresi nell'appalto i servizi di rilievo preventivo degli impianti esistenti e di redazione del "Piano generale degli impianti pubblicitari" e del "Piano di adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale", eventualmente integrati, ed i successivi lavori di installazione degli impianti pubblicitari, l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nonché ogni altro intervento accessorio connesso alle citate operazioni di installazione e meglio specificato nel presente capitolato speciale. E altresì compreso nell'appalto l'onere relativo alla rimozione degli impianti pubblicitari esistenti, ovvero non previamente autorizzati od installati violando il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità.

Per l'esatta descrizione della tipologia degli impianti e per quant'altro non meglio specificato nei documenti di gara si rinvia a quanto disposto:

- nel Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato con Delibera di consiglio comunale n. 7 del 29.4.2021 e relative tariffe approvate;
- nel codice della strada approvato con il D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. e nel relativo regolamento di esecuzione;
- nella vigente normativa in materia.

Gli impianti, realizzati, installati, mantenuti e gestiti a cura e spese del concessionario, rimarranno in proprietà e nella disponibilità dello stesso per tutta la durata dell'appalto.

Alla scadenza contrattuale diventeranno di proprietà del Comune così come gli altri impianti segnaletici di natura pubblica installati dall'aggiudicatario (a titolo esemplificativo: segnaletica stradale, impianti di segnaletica direzionale, indicazioni di punti di interesse culturale, paesaggistico, ecc.).

La ditta aggiudicataria presenterà il proprio piano degli impianti pubblicitari da installare in tutto il territorio comunale.

Art. 2 - TEMPI DI ESECUZIONE

L'installazione e il collaudo degli impianti e della segnaletica indicati nel Piano Generale degli Impianti e nel Piano di adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale, predisposto dall'aggiudicatario, dovrà avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla approvazione da parte dell'Amministrazione del Piano generale degli impianti presentato in sede di offerta dalla Ditta.

L'installazione di tutti i manufatti di arredo urbano oggetto di offerta dovrà avvenire nel periodo massimo di giorni 120 dalla data della stipula del contratto ovvero dall'aggiudica definitiva qualora sia richiesta l'anticipata esecuzione.

L'installazione dei manufatti di arredo urbano dovrà essere effettuata esclusivamente nei siti indicati dal Comune. Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere modifiche alla ubicazione dei manufatti per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

In caso di inosservanza, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale di € 50,00 per ogni impianto/ elemento di arredo installato tardivamente.

L'ammontare della penale verrà addebitato direttamente sulla cauzione prestata, mediante escussione della stessa.

In caso di mancata installazione, entro i termini suindicati di almeno l'80% degli impianti, della segnaletica ovvero elementi di arredo previsti nell'offerta, il contratto si intenderà risolto di diritto e comporta il risarcimento del danno, da quantificarsi sulla base degli introiti mancati fino alla successiva gara di affidamento del servizio.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di affidamento dei servizi ha durata di sei anni a decorrere dalla data stipula del contratto. L'Amministrazione rimane libera di valutare, a suo insindacabile giudizio, la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la prosecuzione del contratto.

Art. 4 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI DA INSTALLARE – DESCRIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEGLI ELEMENTI OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Il concessionario per la partecipazione alla procedura di gara dovrà presentare un proprio "Piano generale degli impianti pubblicitari" e un "Piano di adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale", anche integrato nel Piano generale degli impianti. L'Amministrazione ha approvato con Delibera di G.m. n. 50 del 17/5/2019 un Piano generale degli impianti da integrare e perfezionare a cura dell'aggiudicatario.

Tale piano dovrà contenere i seguenti elementi minimi oggetto della concessione:

> impianti contenenti le c.d. "pre-insegne" (es. Ristorante "x", albergo "y", ecc...) transenne parapetonali, pensiline, totem per il centro storico e centro abitato. La concessionaria dovrà installare gli impianti, previa rimozione di tutti quelli esistenti (pali singoli ecc...). Per tali insegne richieste dai privati operatori, il concessionario puo' richiedere ai privati un canone annuo unico che sarà oggetto di valutazione in sede di gara.

> la descrizione della segnaletica verticale proposta, indicando le caratteristiche tecniche, funzionali costruttive ed estetiche e l'inserimento a campione nel contesto urbano di Santa Maria del Cedro con riproduzione virtuale del manufatto e documentazione fotografica;

> la descrizione degli elementi di arredo urbano proposti, con indicazione delle caratteristiche tecniche e funzionali ed estetiche e del numero di elementi proposti fermo restando l'obbligo di realizzare il seguente numero minimo di forniture:

- 20 panchine;
- 30 cestini;
- 10 fioriere;
- 20 transenne parapedoni
- 4 pensiline d'attesa autobus

Il concessionario potrà sfruttare tali elementi di arredo urbano ai fini pubblicitari, richiedendo ai privati un canone annuo.

Dovranno essere allegati all'offerta tecnica:

- > depliant a colori o altro tipo di supporto illustrativo che esaltino o rendano compiutamente distinguibili le caratteristiche estetiche degli impianti oggetto di offerta;
- > relazione tecnica, per ciascuna tipologia di impianto, dalla quale si rilevino le caratteristiche tecniche, ivi comprese quelle afferenti ai materiali di cui sono costituiti i manufatti da installare;
- > si dovrà indicare la tariffa annua praticata agli utenti, con precisazione delle singole voci di costo, esplicitando in maniera chiara l'importo al netto di IVA. La Commissione di gara valuterà insindacabilmente le caratteristiche proposte degli impianti.

LA CONCESSIONARIA DOVRÀ FARSI CARICO DI INSTALLARE E MANUTENERE ANCHE GLI IMPIANTI, CHE DIVENTERANNO DI PROPRIETÀ COMUNALE AL TERMINE DELL'APPALTO, CONTENENTI LE INDICAZIONI STRADALI, DI SERVIZIO, TURISTICHE ECC.:

> impianti contenenti segnaletica di direzione, di localizzazione, turistica, di territorio e di servizio (es. indicazioni direzionali comuni limitrofi, centro, castello, chiesa "X", polizia municipale, parcheggio, ecc..) per il centro urbano aventi le caratteristiche indicate nel progetto. La concessionaria dovrà installare gli impianti come da planimetria del Piano Generale degli Impianti, previa rimozione di tutti quelli esistenti (pali singoli ecc..).

> i segnali di indicazione, di direzione, di localizzazione, turistici, di territorio e di servizio (es. castello, chiesa "X", ecc..) per il centro storico e urbano potranno essere inseriti all'interno degli impianti contenenti le c.d. "pre-insegne", avendo cura che vi sia una separazione tra le pre-insegne e le varie indicazioni.

Il concorrente in sede di offerta dovrà indicare il numero di impianti e di frecce-insegne sopra specificate, che è disponibile a fornire ed installare gratuitamente per tutta la durata della concessione.

Art. 5 - ONERI TRIBUTARI E CANONI.

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare i seguenti pagamenti:

- a) Canone di concessione nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione della gara, da corrispondere per anno solare in rate trimestrali anticipate di uguale importo alle seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre. Il mancato rispetto dei termini di pagamento delle singole rate del canone comporterà, salva l'applicazione della risoluzione del contratto come di seguito specificato, la corresponsione degli interessi di mora in misura pari al tasso legale annuo maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Con riferimento alla prima rata si precisa che essa dovrà essere liquidata alla data

indicata dall'Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda il canone del primo anno sarà versato in misura proporzionata ai mesi di effettivo servizio nell'anno solare a partire dalla data di aggiudicazione.

- b) Il Concessionario, in qualità di soggetto passivo di cui comma al 823 dell'articolo 1 della L. 160/2019, dovrà presentare la dichiarazione ai fini del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari e corrispondere i relativi importi, nella misura e con le modalità di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 29.4.2021 ed alle tariffe che saranno annualmente aggiornate dalla Giunta Comunale, indipendentemente dall'effettuazione della pubblicità (pagamento vuoto per pieno), senza l'applicazione delle maggiorazioni tariffarie in relazione alla dimensione degli impianti.

Se il pagamento del canone unico non verrà effettuato entro il termine di scadenza, il contratto si intenderà risolto, comportando il risarcimento del danno, da quantificarsi sulla base degli introiti mancati fino alla successiva gara di affidamento del servizio.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, la Concessionaria si assume tutti gli obblighi previsti nella medesima legge. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Art. 6 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Previa richiesta scritta da parte del Comune di Santa Maria del Cedro, l'aggiudicatario darà esecuzione alle prestazioni stabilite dal presente capitolato a decorrere dall'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto. Con riferimento agli oneri tributari, gli stessi saranno dovuti a partire dal momento dell'effettiva installazione ed in ogni caso non oltre i termini di esecuzione, di cui all'art. 2, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Tutte le spese di ogni genere relative al contratto saranno a carico dell'aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

Art. 7 - MESSAGGI PUBBLICITARI

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di vietare l'esposizione di messaggi pubblicitari in contrasto con norme imperative, di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesivi dei diritti costituzionali e della dignità delle persone e/o in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione Comunale.

E' vietata la pubblicità contenente propaganda elettorale, o comunque politica, sugli impianti. Il Comune ha inoltre la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C., in base ai principi sopra citati. In caso di inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito alla Concessionaria di tutte le spese relative e conseguenti.

Art.8 AUTORIZZAZIONI

È posto a carico del concessionario l'onere di richiedere, prima di procedere alle installazioni, le eventuali autorizzazioni occorrenti all'espletamento dei servizi (quali ad esempio: autorizzazioni edilizie, autorizzazioni per il vincolo di tutela paesaggistica, Anas, Provincia, ecc.).

Art. 9- REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La concessione sarà revocata:

- in caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali, a seguito di diffida del Comune;
- in caso di fallimento o messa in liquidazione dell'aggiudicatario.

In tali casi il contratto si intende risolto e comporta il risarcimento del danno, da quantificarsi sulla base degli introiti mancati fino alla successiva gara di affidamento del servizio.

In nessun caso il Comune di Santa Maria del Cedro sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

Art. 10 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO.

L'aggiudicatario è responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e cose nell'esercizio della concessione, anche nella fase transitoria di utilizzo di eventuali impianti comunali e nell'esecuzione delle prestazioni, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

L'aggiudicatario si impegna a contrarre, per tutta la durata della concessione, una polizza di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione con un massimale minimo di € 500.000, escludendo il Comune di Santa Maria del Cedro da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa e comunque derivante dalla collocazione sul suolo pubblico degli impianti, rimozione e manutenzione, nonché del loro conseguente utilizzo. Copia della polizza dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto. La polizza dovrà essere stipulata solo e soltanto per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto con il Comune di Santa Maria del Cedro. L'oggetto della polizza dovrà espressamente riportare quanto detto sopra. La polizza dovrà comunque essere ritenuta idonea dall'Amministrazione, che la sottoporrà al vaglio del proprio ufficio competente.

Art. 11 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti dovranno avere caratteristiche di elevata qualità tecnico-costruttiva, funzionale ed estetica e dovranno essere realizzati come indicato nel "Piano generale degli impianti pubblicitari" proposto dal concessionario in fase di gara, da approvarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

A cura e spese dell'aggiudicatario dovrà essere collocata, su ciascun impianto, una targhetta indicante il concessionario e il numero identificativo dell'impianto, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'ufficio comunale competente.

Art. 12 - INSTALLAZIONE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

L'esatto posizionamento degli impianti così come proposto dall'aggiudicatario, dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale. Tutte le spese di esecuzione e di collocazione (comprese quelle di rimozione, trasporto degli impianti e ripristino dello stato dei luoghi), fino alla completa messa in opera degli impianti nei luoghi prestabiliti, saranno a totale carico del concessionario. Sarà a suo completo carico anche qualsiasi onere aggiuntivo relativo al completamento dei lavori, quand'anche le condizioni di fatto dei siti risultassero più onerose del previsto anche per l'eventuale presenza di condotte sotterranee, impianti, sottoservizi, ecc.

Il personale dell'Amministrazione Comunale presenzierà i lavori di messa in opera dei manufatti per verificare, mediante stesura di apposito verbale di constatazione in contraddittorio con l'aggiudicatario, la conformità dei nuovi impianti a quanto concordato con l'Amministrazione Comunale e l'esatto posizionamento degli stessi negli spazi stabiliti.

L'aggiudicatario dovrà presentare, per tutti gli impianti, apposita scheda di collaudo a firma di un tecnico abilitato.

Art. 13 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DI RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI ABUSIVI.

Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà garantire, a sua cura e sue spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto sugli spazi in concessione, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione e la eventuale sostituzione degli impianti in caso di danneggiamento.

Il concessionario si impegna altresì a pulire gli impianti, mantenendo nel contempo i siti ubicati entro il raggio di 10 metri dagli stessi liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente dal loro utilizzo. Gli impianti dovranno essere mantenuti costantemente in stato decoroso. L'aggiudicatario ha l'obbligo di sostituire a propria cura e spese gli impianti danneggiati, incendiati o divelti a causa di eventi calamitosi oppure a causa di comportamenti dolosi o colposi di terzi entro 10 gg. dall'evento, o al massimo entro 10 gg. da quando l'Ente

ha segnalato il danno, salvo differimenti concordati con l'Amministrazione Comunale e/o giustificati da cause non imputabili al concessionario stesso; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a € 50,00, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Concessionario si impegna a stipulare una adeguata polizza contro il rischio di atti vandalici. La mancata stipula della polizza non esonera il Concessionario dagli obblighi derivanti dal presente articolo. In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti ai commi precedenti, si procederà d'ufficio addebitando l'importo delle spese sostenute direttamente sulla cauzione depositata.

Art. 14 - AREE CIRCOSTANTI GLI IMPIANTI

Le aree circostanti gli impianti, individuate entro la distanza indicata al precedente art. 13, dovranno essere mantenute pulite a cura e spese dell'aggiudicatario. In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti ai commi precedenti, si procederà d'ufficio addebitando l'importo delle spese sostenute direttamente sulla cauzione depositata.

Art. 15 - VARIAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI

L'Amministrazione garantisce all'aggiudicatario il diritto di installare e gestire il numero e la tipologia degli impianti stabiliti.

Nei casi d'impossibilità giuridica o materiale di installare taluni degli impianti previsti dal Piano degli impianti pubblicitari ed individuati negli atti di gara, l'Amministrazione si impegna ad individuare altro luogo idoneo, a proprio insindacabile giudizio, ove situare gli impianti residui senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese alcune.

Art. 16 - TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI GIA' INSTALLATI

L'Amministrazione può disporre di propria iniziativa o su istanza dell'aggiudicatario, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, il trasferimento di uno o più impianti pubblicitari in altra area comunale appositamente individuata. L'impresa dovrà provvedere a tale trasferimento a proprie spese entro 30 giorni, salvo differimenti giustificati da cause non imputabili al concessionario stesso; in tal caso, il canone dovuto non subirà variazioni.

Nel caso in cui l'Impresa non provveda nel termine predetto, sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il riconoscimento del maggior danno. Il Comune potrà in ogni caso provvedere d'ufficio, con addebito delle spese sulla cauzione depositata.

Art. 17 - ELIMINAZIONE DI LOCALIZZAZIONI E DI IMPIANTI GIA' INSTALLATI

L'Amministrazione può disporre di propria iniziativa o su istanza dell'aggiudicatario, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, per motivi di interesse pubblico:

- di non installare taluni impianti nelle sedi previste;
- di rimuovere impianti già installati, senza trasferimento in altra localizzazione. In tal caso l'impresa dovrà provvedere alla rimozione a proprie spese entro 30 giorni.

In entrambi i casi, il canone annuo sarà ridotto proporzionalmente, dal mese successivo alla rimozione.

Art. 18 - TARIFFE

Il concessionario dovrà comunicare all'inizio del servizio e, successivamente, ogni anno entro il 31 gennaio, il tariffario/listino prezzi applicato alla propria clientela.

Le tariffe applicate dal concessionario alla clientela dovranno essere in linea con i prezzi di mercato e comunque non potranno discostarsi eccessivamente da quelle applicate nei comuni limitrofi.

Il Comune e/o la stazione appaltante potranno intervenire nei confronti del concessionario, in particolare in caso di segnalazioni di abusi da parte della clientela. L'accertamento dell'abuso e/o discriminazioni derivante

dalla propria posizione esclusiva di concessionario potrà essere sanzionato con una penale di euro 100,00 fino ad un massimo di euro 500,00 a seconda della gravità accertata e, nei casi più gravi o ripetuti, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 10.

ART. 19 - ELENCO DEI CONTRAENTI

Il concessionario dovrà trasmettere ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, l'elenco aggiornato dei contratti esistenti e dei nuovi contratti, con l'indicazione del contraente, della relativa scadenza, dell'ubicazione degli spazi pubblicitari e delle tariffe applicate.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere alle comunicazioni e agli adempimenti relativi all'imposta sulla pubblicità previsti ai sensi di legge e del relativo Regolamento comunale.

ART. 20 - DURATA DEI CONTRATTI STIPULATI

Il concessionario si impegna a sottoscrivere contratti di una durata non superiore alla durata della concessione. Nei suddetti contratti, il concessionario deve inserire la clausola nella quale specifica che gli stessi si intendono risolti in caso di risoluzione, limitazione o scadenza della convenzione, con rimborso ai clienti delle somme percepite in eccedenza.

Art. 21 - CONTROLLO

L'Amministrazione si riserva l'ampia ed insindacabile facoltà di controllare l'esatta osservanza, da parte dello stesso aggiudicatario, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e di quanto prescritto dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità, e dal Piano degli impianti pubblicitari.

L'aggiudicatario dovrà adempiere nei tempi indicati a tutte le prescrizioni impartite dal Comune. Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda nel termine predetto sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Stazione Appaltante per garantire la regolarità e la correttezza del servizio, nonché l'effettività dei poteri riconosciuti dalla legge, si riserva la facoltà di svolgere ispezioni sull'attività svolta dal concessionario, anche richiedendo di accedere alla documentazione relativa all'attività svolta (contratti stipulati, tariffe applicate, modalità di intervento, ecc.).

Art. 22 - RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELL'APPALTO

Alla scadenza contrattuale l'aggiudicatario dovrà rimuovere gli impianti pubblicitari, con esclusivo riferimento a quelli pubblicitari di tipo privato. Diventeranno di proprietà del Comune gli altri impianti segnaletici di natura pubblica installati dall'aggiudicatario (a titolo esemplificativo: segnaletica stradale verticale e orizzontale, impianti di segnaletica direzionale, indicazioni di punti di interesse culturale, paesaggistico, ecc.).

A tal fine il Concessionario è tenuto a tenere costantemente aggiornata, per ogni impianto installato, mantenuto e gestito, una "scheda impianto".

Ogni "scheda impianto" dovrà riportare l'ubicazione, le dimensioni e il numero identificativo dell'impianto e dovrà contenere tutti i dati necessari all'esatta identificazione.

Entro dieci giorni dall'aggiudicazione il Concessionario dovrà inviare al Comune di Santa Maria del Cedro lo schema di "scheda impianto" che intende adottare. L'Amministrazione Comunale potrà accettare lo schema o pretendere che vengano apportate correzioni.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente all'elenco dei contraenti previsto all'art. 21 del presente capitolato, il Concessionario dovrà trasmettere al Comune di Santa Maria del Cedro, le "schede impianto" aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente.

NORME GENERALI DEL CONTRATTO

Art. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA.

L'esecutore è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria a favore del Comune di Santa Maria del Cedro a garanzia dell'adempimento e dell'esatta esecuzione del presente contratto. L'importo e le modalità di versamento della garanzia sono stabilite dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.-

La fideiussione bancaria o la polizza devono avere una durata pari a quella contrattuale.

La cauzione definitiva sarà svincolata decorso un anno dal termine della concessione e comunque non prima della regolazione di ogni conto dare/avere, dopo che gli impianti siano stati acquisiti in proprietà dal Comune in buono stato di manutenzione.

Art. 24 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO.

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto di bollo, registro, diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

La ditta aggiudicataria entro i termini indicati dall'ufficio dell'ente, dovrà sottoscrivere il contratto provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti e consegnare all'amministrazione la eventuale documentazione che sarà richiesta oltre alla seguente:

- (solo per le cooperative e i consorzi) il certificato (in originale o in copia conforme) d'iscrizione negli appositi registri istituiti presso ogni Prefettura o nello schedario generale;
- (solo per ATI) il contratto di associazione temporanea di imprese, risultante da atto pubblico debitamente registrato. Il contratto dovrà specificare quale parte dei servizi verrà svolta da ogni componente e il tipo di ATI che è stata costituita;
- Il deposito cauzionale definitivo previsto all'art. 23 del presente capitolato;
- La copertura assicurativa di cui all'art. 10 del presente capitolato;

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e sarà sottoposto a registrazione.

Art. 25 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione anche parziale del contratto pena l'immediata risoluzione e conseguente rivalsa per danni subiti.

E' vietato l'affidamento mediante sub-concessione, anche parziale del contratto.

Art. 26 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare lo stato manutentivo e il decoro degli impianti ed in generale sull'attività svolta dal concessionario in riferimento all'uso degli impianti.

Art. 27 - SEDE OPERATIVA

La ditta appaltatrice dovrà, entro 10 giorni dalla comunicazione della avvenuta aggiudicazione, a pena risoluzione del contratto, comunicare al Comune i recapiti della sede operativa (indirizzo della sede, recapiti

telefonici fisso e mobile, sito web, indirizzi di posta elettronica, ecc.) nonché il nominativo di un referente/responsabile con relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.

ART. 28 - RISCHI DA INTERFERENZA CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/08 si specifica che il servizio in oggetto non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

Il costo delle attività ed attrezzature necessarie ad evitare interferenze tra le attività oggetto di gara e le attività dell'Ente concedente è pertanto pari a € 0,00.

Art. 29 - FORO COMPETENTE

Il foro di Paola sarà competente per tutte le eventuali controversie relative al contratto di concessione.

Art. 30 - NORME DI RINVIO

La Concessionaria si obbliga ad osservare, senza eccezione alcuna, gli adempimenti e le prescrizioni dei Regolamenti emanati dal Comune di Santa Maria del Cedro nonché le loro modifiche, aggiornamenti o rifacimenti in toto che lo stesso Comune dovesse emanare in materia nel periodo di vigenza della concessione.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia al Codice Civile, al D. Lgs 50/2016 e s.m.i., e per le parti espressamente richiamate negli atti di gara, nonché alle disposizioni di cui al D. Lgs. 507/93, al D.Lgs. 285/92 e succ mod e int. (Codice della Strada) o al DPR 495/92 nonché di ogni altro normativa regolante la materia.

Art. 31 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile del procedimento per la presente gara è il geom. Piero Adduci – Area Tecnica.

Art. 32 - APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

L'aggiudicatario dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente le clausole di seguito indicate, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile:

- tempi di esecuzione;
- oneri tributari e canoni;
- revoca della concessione e risoluzione del contratto;
- variazione della localizzazione degli impianti;
- trasferimento di impianti già esistenti;
- eliminazione di localizzazione e di impianti già installati
- rimozione degli impianti: opzione per l'acquisto da parte del Comune: determinazione del prezzo; - responsabilità dell'aggiudicatario;
- divieto di cessione.

Santa Maria del Cedro li 14/01/2022